



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R.9/10/1990 N.°309.**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il **Comune di Sanluri**, di seguito per brevità denominato **il Comune**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il **Ministero della Giustizia** che interviene al presente atto nella persona del **Dott. Francesco Sette**, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, il **Comune** sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore **Sindaco Alessandro Collu** e per esso impossibilitato a presenziare alla stipula della presente l'Assessore all'Urbanistica **Carla Medda** (n. S. Gavino Monreale il 18/03/1978) e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente **Dott.ssa Rossana Carta**, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

Il **Comune** consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il **Comune**, che opera nel settore della Pubblica Amministrazione, e che ha sede in Sanluri, Via Carlo Felice, n. 201 tel. 070/9383200; fax 070/9301709. e mail sociale.pittau@comune.sanluri.vs.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Attività di pulizia e cura di aiuole e piccole aree verdi;

- Attività di pulizia strade;
- Attività di "piccola manutenzione" di edifici e strutture di pertinenza comunale;
- Pulizia spazi Polo Culturale.

Precisa inoltre che il **Comune** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

Il **Comune**, che consente a **n. 2 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 12 soggetti** nell'arco dell'anno, **individua nell'Assistente Sociale dott.ssa Loredana Mascia** la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

Il **Comune** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il **Comune** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il **Comune** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto al **Comune** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del **Comune** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere,

terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **del Comune.**

Art.8

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **il Comune.**

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.


Cagliari, 29 gennaio 2014

Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Sette

L'Assessore all'Urbanistica del Comune di Santuri
Dott.ssa Carla Medda



Il Dirigente dell'UEPE
Dott.ssa Rossana Maria





TRIBUNALE ORDINARIO
CAGLIARI
16 OTT 2014
Prot. N. _____

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di

Cagliari ◊ Carbonia-Iglesias ◊ Medio Campidano ◊ Oristano ◊ Ogliastra

Prot. n. 3303/SG

Cagliari, 16/10/2014

AL TRIBUNALE ORDINARIO

CAGLIARI

(tribunale.cagliari@giustizia.it)

Oggetto: Lavoro di pubblica utilità - convenzione sottoscritta con il Comune di Sanluri il 29/01/2014. Richiesta di integrazione.

Si trasmette la nota prot. n. 19324 del 01/10/2014 pervenuta dal Comune di Sanluri relativamente alla richiesta di integrare l'art.1 della convenzione di cui all'oggetto con la seguente dicitura "e altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato".

Si chiede pertanto se sia possibile inserire la medesima nota come parte integrante della convenzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossana Carta

Visto,
Cagliari,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



COMUNE DI SANLURI Provincia del Medio Campidano

Via A. R. Villasanta, 17 - Tel. 070/9383304 - Fax 070/9301709

SETTORE SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

Ufficio Servizi Sociali -

Prot. n° 324
del 01.10.2014

F.V. Vettori

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CAGLIARI - IGLESIAS - MEDIO CAMPIDANO CRISTANO - COLIASTRA		
14 OTT 2014		
PROT. N. 3242/5.6.		
T. _____	F. _____	L. _____

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
Via Peretti, n. 1/A
09134 Cagliari

Oggetto: Integrazione art. 1 della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D. Lgs. 28.08.2000 n°274, art. 54.

Vista la Convenzione stipulata tra il Comune di Sanluri e il Tribunale di Cagliari in data 29.01.2014, per la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Dato atto che l'art. 1 della Convenzione include nell'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale, le seguenti prestazioni:

- Attività di pulizia e cura di aiuole e piccole aeree verdi;
- Attività di pulizia strade;
- Attività di "piccola manutenzione" di edifici e strutture di pertinenza comunale;
- Pulizia spazi Polo Culturale;

Considerato opportuno ampliare la gamma delle prestazioni cui può essere destinato il condannato, che presti attività non retribuita in favore della collettività presso il Comune di Sanluri, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 - "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274" tenendo conto delle competenze e professionalità individuali, e nel rispetto del principio di personalizzazione dell'intervento socio-riabilitativo;

Si propone

la modifica ed integrazione del secondo capoverso dell'art. 1 della Convenzione, con la seguente dicitura: "e altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato".

Distinti saluti.

Sanluri 01.10.2014

La Responsabile dei Servizi Sociali
Lisa Angela Pittau

